

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 52.

Aumento del finanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, e 14 marzo 1975, n. 24, concernenti interventi regionali a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, e 14 marzo 1975, n. 24, è aumentato della somma di lire 620.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio 1977.

Art. 2

In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, l'aumento del finanziamento autorizzato dalla presente legge per l'esercizio 1977 è destinato per lire 600.000.000 all'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dai soci delle Cooperative artigiane di garanzia con la fidejussione delle medesime e per lire 20.000.000 all'erogazione di contributi straordinari alle Cooperative artigiane di garanzia costituite dopo il 1 gennaio 1975, in proporzione al numero dei soci alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1977, mediante riduzione dell'importo di lire 620 milioni dello stanziamento iscritto al Cap. 7250 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ».

Al bilancio predetto vengono, conseguentemente, apportate le seguenti variazioni:

a) In diminuzione:

— Cap. 7250 - Partita che si riduce,
« Cooperative artigiane di garanzia »; L. 620.000.000

b) In aumento:

— Cap. 6500 - « Contributi a favore di
Cooperative artigiane di garanzia » L. 620.000.000

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa degli esercizi medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 settembre 1977

p. IL PRESIDENTE:
Cortese